

Circolare 9 ottobre 2015, n. 75445

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto legislativo n. 185/2000, Titolo I, Capo 0I (agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive) e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Ai soggetti interessati

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a.

A – Disposizioni generali

1. Premessa

- 1.1. Il regolamento adottato con decreto 8 luglio 2015, n. 140 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 5 settembre 2015, individua criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile -, demandando ad un apposito provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento della misura agevolativa.
- 1.2. La presente circolare, emessa in base a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del suddetto regolamento, individua, pertanto, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e fornisce le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

2. Definizioni

- 2.1. Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:
- a) "Regolamento": il regolamento di cui al decreto 8 luglio 2015, n. 140 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 5 settembre 2015;
- b) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

- c) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia;
- d) "Decreto legislativo 185/2000": il decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, recante Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- e) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;
- f) "Regolamento de minimis n. 1407/2013": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) "Trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- h) "Prodotti agricoli": prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- i) "Impresa unica": l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate all'articolo 2, comma 2, del Regolamento de minimis n. 1407/2013.

3. Soggetti beneficiari

- 3.1. L'articolo 5 del *Regolamento* individua i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al Titolo I, Capo 0I, del *Decreto legislativo 185/2000*, nelle imprese:
- a) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
- b) la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;
- c) costituite da non più di 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- d) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione di cui all'allegato 1 del *Regolamento GBER*.
- 3.2. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese di cui al punto 3.1. dovranno dimostrare il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei predetti requisiti e la sussistenza delle ulteriori condizioni soggettive previste dal precitato articolo 5 del *Regolamento*, compilando lo schema di domanda previsto dal successivo punto 7.5 e trasmettendo l'ulteriore documentazione ivi indicata. Nello schema di domanda, le imprese dovranno, altresì, rendere specifica dichiarazione in relazione all'assenza di cause ostative all'accesso alle agevolazioni ai

sensi della normativa europea e nazionale. In particolare, per beneficiare delle agevolazioni, le imprese devono dimostrare di:

- a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese e in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1;
- b) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- g) non essere sottoposte al controllo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, di soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
- 3.3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del *Regolamento*, possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un'impresa purché esse, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal *Soggetto gestore* secondo quanto previsto dal successivo punto 8.7, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni di cui ai punti precedenti. Nel caso in cui la nuova società non dimostri l'avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.
- 3.4. In considerazione dei vigenti limiti derivanti dalla normativa europea di riferimento, si specifica che, salvo quanto previsto al successivo punto 3.5, non saranno ammesse alle agevolazioni di cui al *Regolamento* le imprese operanti:
- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 3.5. Le imprese operanti nei settori di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 3.4 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al *Regolamento*, per programmi di investimento relativi ad attività rientranti nel campo di applicazione del *Regolamento de minimis n. 1407/2013*, esclusivamente qualora per dette attività dispongano di una contabilità separata.

4. Iniziative ammissibili

- 4.1. Sono ammissibili alle agevolazioni, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal *Regolamento de minimis n. 1407/2013*, le iniziative che prevedono programmi di investimento da realizzare in tutto il territorio nazionale con spese non superiori a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) promossi nei settori di seguito elencati:
- a) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
- b) fornitura di servizi:
 - (i) alle imprese;
 - (ii) alle persone.
- c) commercio di beni e servizi;
- d) turismo:
- e) settori, di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, riguardanti:
 - (i) attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza;
 - (ii) l'innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.
 - 4.2. I programmi di investimento, di cui al punto 4.1, devono essere:
- a) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui al punto 7.5. A tal fine, per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio, fermo restando quanto previsto in tema di ammissibilità della spesa dal successivo punto 5.
- b) ultimati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento agevolato di cui al punto 9.4, pena la revoca delle agevolazioni concesse. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. Resta ferma la possibilità per il *Soggetto gestore* di concedere una proroga non superiore a 6 (sei) mesi, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dall'impresa beneficiaria al *Soggetto gestore* prima della data di ultimazione indicata nel contratto di finanziamento agevolato. Il *Soggetto gestore*, valutata la richiesta, comunica l'accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre i termini sopra indicati saranno rigettate.
- 4.3. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento di cui al punto 4.1. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
- 4.4. In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile, le agevolazioni di cui al *Regolamento* non possono essere altresì concesse per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia non costituiscono aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di

distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione. Le agevolazioni in questione, inoltre, non costituiscono aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

5. Spese ammissibili

- 5.1. In riferimento ai programmi di investimento di cui al punto 4.1, sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi necessari alle finalità del programma, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi del punto 3.3. Dette spese riguardano:
- a) suolo aziendale;
- b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
- c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
- d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- e) brevetti, licenze e marchi;
- f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del programma;
- g) consulenze specialistiche.
- 5.2. Con riferimento alle spese di cui al punto 5.1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
- a) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, comprensive di eventuali sistemazioni, di cui al punto 5.1, lettera a), sono ammesse nel limite del 10% (dieci percento) dell'investimento complessivo agevolabile;
- b) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al punto 5.1, lettera b), sono ammesse nei seguenti limiti, in funzione del settore di attività nel quale è promosso il programma di investimento:
 - i. Produzione di beni nel settore dell'industria, dell'artigianato e della *trasformazione* dei prodotti agricoli: sono ammesse le spese di costruzione, acquisto e ristrutturazione, nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell'investimento complessivo agevolabile;
 - ii. Turismo: sono ammesse le sole spese di acquisto e ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;
 - iii. Altri settori: sono ammesse le sole spese di acquisto e ristrutturazione, nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell'investimento complessivo agevolabile;
- c) nell'ambito delle spese di cui al punto 5.1, lettera d), i servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono agevolabili nel limite del 20% dell'investimento complessivo ammissibile. Rientrano in tali servizi, a titoli di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di gestione di data-base, ecc, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'attività proposta;
- d) l'importo totale delle spese relative a brevetti, licenze e marchi, di cui al punto 5.1, lettera e), è agevolabile nel limite del 20% (venti percento) dell'investimento complessivo ammissibile. Ai

fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo;

- e) in relazione alle spese relative alla formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del programma, di cui al punto 5.1, lettera f):
 - i. esse devono riferirsi ad una formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal socio e/o dal dipendente presso l'impresa beneficiaria;
 - ii. sono ammissibili nel limite massimo del 5% (cinque percento) dell'investimento complessivo agevolabile.
- f) le spese inerenti alle consulenze specialistiche, di cui al punto 5.1, lettera g), sono agevolabili nel limite del 5% (cinque percento) dell'investimento complessivo agevolabile e a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'avvio delle attività.
- 5.3. Ai fini della relativa ammissibilità, le spese di cui al punto 5.1 devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti e i beni cui sono riferite devono:
- a) essere ammortizzabili;
- b) essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto, salvo quanto specificato al punto 5.5;
- c) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno cinque anni.
 - 5.4. Non sono ammesse le spese:
- a) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
- b) per l'acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado. A tal fine, l'impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature; effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano"; relative a commesse interne; relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; di funzionamento; notarili e relative a scorte, imposte, tasse, salvo quanto specificato al punto 5.6;
- d) relative all'acquisto di automezzi ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di cui al programma di investimenti;
- e) di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
- 5.5. Le spese relative alle sole attrezzature, di cui al punto 5.1, lettera c), la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma bensì presso altre unità, della stessa società o di altre dello stesso gruppo o di terzi, sono ammissibili alle agevolazioni

nel limite del 20% (venti percento) della spesa riferita al capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature", purché:

- a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
- b) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione e iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa società, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978 e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;
- c) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
- d) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
- e) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle della società cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere al *Soggetto gestore* una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- f) il legale rappresentante della società cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 5.6. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile.
- 5.7. Oltre alle condizioni stabilite dalla presente Circolare, ulteriori limitazioni all'ammissibilità delle spese possono verificarsi nel caso di utilizzo di risorse provenienti dalla programmazione nazionale e comunitaria ai sensi dell'articolo 3 del *Regolamento*, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
- 5.8. Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese di cui al punto 5.1 debbono essere in sede di domanda analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare.

6. Forma e misura dell'aiuto

- 6.1. Le agevolazioni di cui alla presente Circolare sono concesse ai sensi e nei limiti del *Regolamento de minimis n. 1407/2013* e assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al 75% (settantacinquepercento) della spesa ammissibile. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari per *impresa unica*, fatte salve le specifiche limitazioni dettate nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi.
- 6.2. Il finanziamento agevolato di cui al punto 6.1 è rimborsato, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni

anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso e comunque secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento o dall'atto di proroga eventualmente concessa secondo quanto previsto dal punto 4.2, lettera b). Nel caso di ritardi nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.

- 6.3. Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Pertanto, verrà utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione pari a 100 punti base. Alle imprese rispetto alle quali non è possibile determinare il rating su un approccio di bilancio (c.d. "newco") sarà comunque applicata una maggiorazione di 400 punti base in ossequio alla predetta Comunicazione.
- 6.4. Il finanziamento agevolato di cui al punto 6.1 deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del *Decreto legislativo 185/2000*, entrambi da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all'importo del finanziamento concesso. Per i programmi d'investimento che prevedono opere di ristrutturazione, qualora le garanzie non siano acquisibili nell'ambito del programma, il finanziamento agevolato è assistito da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del *Soggetto gestore*, redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal *Soggetto gestore* nel sito di cui al punto 7.5 e rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della Circolare 5 febbraio 2014 n. 4075 del Ministero dello sviluppo economico. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di importo pari alla quota del finanziamento agevolato relativa alle spese di ristrutturazione.
- 6.5. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% (venticinquepercento) delle spese ammissibili complessive.

7. Modalità di presentazione delle domande e dei piani di impresa

- 7.1. Le agevolazioni di cui alla presente Circolare sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
- 7.2. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della documentazione richiamata al punto 7.5, possono essere presentate al *Soggetto gestore* a partire dal giorno 13 gennaio 2016. Le domande presentate prima del predetto termine non saranno prese in considerazione.
- 7.3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello. Il *Soggetto gestore* comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l'eventuale

documentazione da esse inviata a loro spese. Le domande presentate che non hanno trovato copertura nelle risorse disponibili sono considerate decadute. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione degli aiuti di cui alla presente circolare, il *Soggetto gestore* provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dandone analoga pubblicità.

- 7.4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda presentata prima della chiusura dello sportello, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese e sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte del *Soggetto gestore*, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.
- 7.5. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del *Soggetto gestore* www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; tali schemi saranno resi disponibili dal *Soggetto gestore*, in un'apposita sezione del sito precitato, con congruo anticipo rispetto all'apertura dello sportello. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005) dal legale rappresentante o, nel caso previsto al punto 3.3, dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda, e devono essere corredate del piano di impresa di cui al punto 7.6 e della documentazione di cui al punto 7.7, fatta salva la successiva trasmissione della documentazione stessa prevista al punto 7.8 nel caso di società costituenda. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate dal presente punto non saranno prese in esame.
- 7.6. Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al punto 7.5, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:
 - dati e profilo del soggetto proponente;
 - descrizione dell'attività proposta;
 - analisi del mercato e relative strategie;
 - aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
 - aspetti economico-finanziari.
- 7.7. Fatto salvo quanto previsto al punto 7.8, congiuntamente alla domanda e al piano d'impresa, devono essere trasmessi l'atto costitutivo e lo statuto e l'attestazione, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni (rese secondo lo schema reso disponibile dal *Soggetto gestore* nel sito di cui al precedente punto 7.5), relative al possesso dei requisiti di cui al punto 3 e, qualora il finanziamento richiesto sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), ai dati necessari ai fini delle verifiche previste dalla vigente normativa in materia di documentazione antimafia. Qualora tali dichiarazioni siano rese da un procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve, altresì, essere allegata la procura speciale.
- 7.8. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di società costituenda, la domanda di agevolazione deve essere accompagnata dal piano d'impresa, mentre l'ulteriore documentazione di cui al punto 7.7 deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura

informatica di cui al punto 7.5, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

7.9. Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell'invio telematico della domanda e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico. Pertanto, la data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico. Il soggetto proponente è tenuto a comunicare al Soggetto gestore tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, ferma restando la procedura di autorizzazione nel caso di variazioni di cui al punto 14.

8. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

- 8.1. Le domande di agevolazione, corredate della documentazione richiamata al punto 7.5, sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni di cui al punto 8.6 è adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda o di completamento della stessa ai sensi del punto 8.9, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 8.2. L'iter di valutazione comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal punto 8.3, e l'esame di merito, regolato dal punto 8.4.
- 8.3. La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di quanto disposto al punto 3 e al punto 4 relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e dell'iniziativa oggetto della domanda.
- 8.4. L'esame di merito, comprendente un colloquio obbligatorio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa, è basato sui seguenti criteri di valutazione:
- a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano di impresa;
- b) capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;
- c) introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;
- d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing;
- e) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili.
- In allegato (n. 1) si riporta l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri con indicazione dei punteggi assegnabili ai piani d'impresa, nonché le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.
- 8.5. Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione, il *Soggetto gestore* invia una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 8.6. All'esito del procedimento istruttorio di cui al punto 8.3 e 8.4 o dell'eventuale contraddittorio di cui al punto 8.5, il *Soggetto gestore* adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda e ne dà comunicazione al soggetto beneficiario entro 10 (dieci) giorni dalla data della predetta adozione.

- 8.7. In caso di esito positivo dell'iter istruttorio, il *Soggetto gestore*, contestualmente alla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, richiede al soggetto beneficiario la documentazione necessaria ai fini:
- a) della successiva verifica tecnica sulla funzionalità del programma di investimento e sulla pertinenza e congruità delle spese indicate in domanda, di cui all'articolo 10, comma 4, del *Regolamento*;
- b) della stipula del contratto di finanziamento agevolato. A tal fine al soggetto beneficiario è richiesta, tra l'altro, la documentazione atta a dimostrare che il soggetto si trova in regime di contabilità ordinaria.

Per documentazione necessaria si intende, a titolo di esempio e non esaustivo di tutte le casistiche:

- per il precedente punto a), planimetrie e layout aziendali, titoli di disponibilità e conformità alle vigenti normative della sede aziendale,
- per il precedente punto b), copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, che preveda nell'ambito dell'oggetto sociale, la possibilità di rilasciare garanzie a favore di terzi; in caso di acquisto dell'immobile sede dell'unità produttiva, sul quale andrà iscritta ipoteca di 1° grado, relazione notarile ventennale, comprensiva del quadro sinottico, intestata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
- 8.8. Il soggetto beneficiario, pena la decadenza della delibera di ammissione, deve trasmettere al *Soggetto gestore* la documentazione di cui al punto 8.7 entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 8.6, salvo maggior termine assegnato dal *Soggetto gestore*, anche su istanza del soggetto beneficiario, in ragione della natura dell'atto richiesto. L'eventuale maggiore termine assegnato comporta un pari prolungamento dei termini per l'effettuazione della verifica tecnica e della stipula del contratto di finanziamento agevolato.
- 8.9. Fermi restando i termini stabiliti per la trasmissione della documentazione necessaria ai sensi del punto 8.7, in ogni fase dell'iter istruttorio, il *Soggetto gestore* può richiedere al soggetto beneficiario i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti forniti, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni. Resta inteso che, in tale evenienza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività da parte del *Soggetto gestore* decorrono dal ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.

9. Concessione delle agevolazioni

- 9.1. Il *Soggetto gestore*, ricevuta la documentazione di cui al punto 8.7, effettua la verifica tecnica sulla funzionalità del programma di investimento valutando altresì l'ammissibilità delle spese e dei costi indicati nel piano d'impresa in termini di funzionalità rispetto all'attività proposta, nonché provvedendo, laddove necessario, a ridurne l'ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile.
- 9.2. La verifica tecnica di cui al punto 9.1 deve essere conclusa entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di cui al punto 8.6 ovvero dal completamento, previa richiesta ai sensi del punto 8.9, della documentazione eventualmente necessaria ai fini della medesima verifica tecnica. In caso di esito negativo della verifica, la delibera di ammissione decade.
- 9.3. A seguito di esito positivo della verifica tecnica di cui al punto 9.1, il *Soggetto gestore* ne dà comunicazione al soggetto interessato al fine della stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 9.4.

- 9.4. Le agevolazioni sono concesse ed erogate dal *Soggetto gestore* sulla base di un contratto di finanziamento, da stipularsi con il soggetto beneficiario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della delibera di ammissione. Il contratto di finanziamento:
- a) recepisce le spese ammesse e l'ammontare delle agevolazioni, eventualmente rideterminate, sulla base della verifica di cui al punto 9.1, rispetto a quelle esposte in domanda dal soggetto beneficiario;
- b) disciplina i rapporti giuridici e finanziari tra il *Soggetto gestore* e il beneficiario, ivi inclusi gli aspetti relativi alla prestazione delle garanzie di cui al precedente punto 6.4.
- 9.5. Nel caso dei soggetti richiedenti le agevolazioni di cui al punto 3.3, i termini per la verifica tecnica e per la stipula del contratto decorrono dalla data di ricezione della documentazione trasmessa dal soggetto richiedente atta a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

10. Erogazione delle agevolazioni dei programmi di investimento

- 10.1. L'erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 6.1 avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria mediante presentazione di stati avanzamento lavori a fronte di titoli di spesa quietanzati. L'impresa beneficiaria può presentare al massimo tre stati di avanzamento lavori (di seguito SAL), il primo dei quali non può essere inferiore al 25% (venticinque percento) dei costi ammessi.
- 10.2. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in relazione a due o tre SAL, l'ultima erogazione (di seguito SAL a saldo) non può essere inferiore al 10% (dieci percento) dei costi ammessi.
- 10.3. È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 25% (venticinque percento) del finanziamento agevolato, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del *Soggetto gestore*, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal *Soggetto gestore* sul sito di cui al punto 7.5, e rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della Circolare 5 febbraio 2014 n. 4075 del Ministero dello sviluppo economico.
- 10.4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del *Regolamento*, in alternativa alle modalità di erogazione indicate al punto 10.1 e 10.3, le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni e servizi di cui al punto 5.1, possono essere erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra *Ministero*, *Soggetto gestore* e Associazione Bancaria Italiana di una apposita convenzione per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di finanziamento da parte del *Soggetto gestore* e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del programma di investimenti. Le modalità di erogazione di cui al presente punto saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Pertanto, le precisazioni di cui ai punti seguenti sono da riferirsi alle modalità di erogazione di cui ai citati punti 10.1 e 10.3.
- 10.5. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse per via elettronica, firmate digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al *Soggetto gestore*, secondo le modalità e gli schemi dallo stesso resi disponibili nell'apposita sezione del sito

http://www.invitalia.it di cui al punto 7.5. e devono essere corredate della documentazione caso per caso specificata ai punti 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10. Ciascuna erogazione è costituita da una quota di finanziamento agevolato, determinata, ad eccezione dell'eventuale erogazione in anticipazione, in proporzione alla percentuale di realizzazione del programma di investimento.

- 10.6. Le richieste di erogazione devono essere presentate nel rispetto dei seguenti termini:
- a) nel caso dell'anticipazione, dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 10.1 e non oltre 4 (quattro) mesi dalla data predetta.
- b) nel caso del SAL a saldo ovvero in una unica soluzione, entro il termine indicato nel contratto di finanziamento in relazione alla durata del programma di investimento e comunque non oltre i 30 (trenta) mesi dalla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 9.4. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento ai sensi del punto 4.2, lettera b), il predetto termine è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata.
- 10.7. A ciascuna richiesta di erogazione, ivi inclusa la richiesta di erogazione in anticipazione, dovrà deve essere allegata la documentazione attestante l'effettiva esistenza dell'impresa, nonché, mediante autocertificazione, l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa medesima.
- 10.8. Oltre alla documentazione di cui al punto 10.7, alle richieste di erogazioni per SAL dovrà essere allegata:
 - a) la documentazione attestante l'avanzamento anche contabile del programma di investimento;
 - b) l'evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della richiesta di erogazione e le relative dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori; i pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito, riferiti al conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario.
- Il *Soggetto gestore* potrà, inoltre, richiedere l'ulteriore documentazione eventualmente prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
- 10.9. Nel caso di richiesta di erogazione relativa al primo SAL, il soggetto beneficiario dovrà presentare, altresì:
 - a) la documentazione attestante la disponibilità dei locali idonei all'attività ovvero del terreno su cui sarà realizzato il programma di investimento;
 - b) la documentazione attestante il regolare possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione del programma di investimento agevolato ovvero la loro avvenuta richiesta, laddove gli stessi non siano stati ancora rilasciati. Il regolare possesso dei permessi e delle autorizzazioni predette deve, in ogni caso, essere dimostrato in sede di richiesta di erogazione del SAL a saldo, secondo quanto precisato al punto 10.13. Nei casi in cui agli atti e procedimenti riguardanti il rilascio dei predetti permessi o autorizzazioni sia applicabile il silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il beneficiario, in assenza di idonea documentazione, può attestare il possesso dei medesimi permessi o autorizzazioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore speciale, allegando in tal caso copia autentica della procura, nella quale deve essere data evidenza della richiesta inoltrata e dell'intervenuta scadenza dei termini per il rilascio da parte delle competenti amministrazioni. Analoga

dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere presentata nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento non sia soggetta al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta.

- 10.10. Nel modulo di richiesta di ciascuna erogazione il beneficiario è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dall'impresa beneficiaria, la stessa dovrà allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione avvalendosi della modulistica pubblicata nell'apposita sezione del sito del *Soggetto gestore* www.invitalia.it richiamata al punto 10.5. I tempi previsti per l'erogazione delle agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della predetta documentazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 92, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, decorso il termine di 30 (trenta) giorni, prorogabile dalla Prefettura di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni in caso di complessità dell'istruttoria, dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente, il *Soggetto gestore* potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva ovvero sospendere l'erogazione fino al ricevimento della documentazione antimafia liberatoria.
- 10.11. Il *Soggetto gestore*, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata e la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, nonché, nel caso di erogazione per SAL anche la pertinenza e la congruità delle singole spese costituenti lo stato di avanzamento, procede all'erogazione delle agevolazioni. L'erogazione è effettuata entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della richiesta, nel caso di erogazione in anticipazione, e entro il termine di 60 (sessanta) giorni nel caso di richiesta di erogazione per SAL, fatto salvo quanto previsto in relazione all'erogazione del SAL a saldo dai punti seguenti, nonché per le ipotesi di variazioni dal successivo punto 14. L'eventuale anticipazione erogata è recuperata dal *Soggetto gestore* sulle agevolazioni maturate a seguito della presentazione del primo SAL; la fideiussione di cui al punto 10.3 è, comunque, svincolata a seguito del completo recupero della anticipazione erogata.
- L'erogazione del SAL a saldo è effettuata a seguito di un accertamento presso l'unità 10.12 produttiva da parte del Soggetto gestore, volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti. Sulla base della verifica effettuata, il Soggetto gestore redige e trasmette all'impresa beneficiaria, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'accertamento stesso, fatti salvi i maggiori termini previsti al punto 10.14, la relazione finale sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui al punto 13.2, lettera b). La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, il regolare funzionamento degli investimenti realizzati, l'avvenuto avvio della attività prevista, l'insussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo, procede, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relazione finale controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale della società beneficiaria o da suo procuratore speciale, all'erogazione del SAL a saldo.
- 10.13. Qualora l'impresa beneficiaria non trasmetta, in occasione della richiesta dell'erogazione del SAL a saldo, la documentazione non precedentemente prodotta attestante il

possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività, l'erogazione del SAL a saldo sarà conseguentemente sospesa.

- 10.14. Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dall'impresa beneficiaria, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, il *Soggetto gestore* può richiederli all'impresa beneficiaria mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a 30 (trenta) giorni. In tal caso i termini per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.
- 10.15. Ulteriori precisazioni in ordine alle modalità di erogazione, in funzione delle caratteristiche del programma agevolato, potranno essere individuate dal contratto di finanziamento agevolato di cui a punto 9.4.

11. Cumulo delle agevolazioni

11.1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di *de minimis*, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, l'impresa richiedente è tenuta a rendere specifica dichiarazione in merito agli aiuti percepiti, secondo lo schema reso disponibile nel sito del *Soggetto gestore* ai sensi del punto 7.5.

12. Revoca delle agevolazioni

- 12.1. Il *Soggetto gestore* dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
- a) qualora sia verificata l'assenza di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di investimento ammesso alle agevolazioni, entro il prescritto termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero il maggior termine assegnato dal *Soggetto gestore* con la concessione della proroga ai sensi del punto 4.2, lettera b), salvo i casi di forza maggiore;
- c) il soggetto beneficiario, trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi 5 (cinque) anni dal completamento del programma di investimenti;
- d) il soggetto beneficiario cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attività, prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dal completamento del programma di investimenti;
- e) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario prima che siano decorsi cinque anni dal completamento del programma di investimenti;
- f) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del *Ministero* o del *Soggetto gestore* sulla realizzazione del programma degli investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal *Regolamento* ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui al punto 13;

- g) il soggetto beneficiario non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;
- h) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal contratto di finanziamento, in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario, come specificati dalla presente Circolare ovvero derivanti dai specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.
- 12.2. Con riferimento alle circostanze di revoca di cui al precedente punto 12.1, si precisa che:
- a) nella fattispecie di cui alla lettera a), qualora l'irregolarità documentale si riferisca ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà non veritiera resa ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 46 e dell'articolo 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il soggetto beneficiario incorre nella decadenza dai benefici conseguiti, ferme restando le ulteriori eventuali conseguenze, anche penali, previste dalle norme precitate, su segnalazione del fatto da parte del Soggetto gestore alle autorità competenti.
- b) nella fattispecie di cui alla lettera b), la revoca è parziale e interessa le agevolazioni relative ai titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi di eventuale proroga, ferma restando la revoca totale delle agevolazioni qualora dalle verifiche effettuate dal *Soggetto gestore* ai sensi del punto 10.12 risulti che le spese sostenute non configurano un programma organico e funzionale;
- c) nelle fattispecie di cui alla lettera c), la revoca è parziale ed è commisurata alle agevolazioni relative all'immobilizzazione interessata e al periodo di mancato mantenimento obbligatorio, qualora l'atto di disposizione sia autorizzato dal *Soggetto gestore*. Qualora, invece, il mancato mantenimento sia rilevato nel corso di verifiche o ispezioni, la revoca è comunque parziale ma è riferita all'importo dell'intera spesa relativa all'immobilizzazione interessata, sempre che il programma di investimenti mantenga la propria organicità e funzionalità.
- d) nelle fattispecie di cui alle lettere d) ed e), che non configurino operazioni societarie autorizzate ai sensi del punto 14, la revoca è totale se la circostanza interviene prima del termine di completamento del programma di investimenti, comprensivo di eventuale proroga. La revoca è, invece, parziale e commisurata al periodo di mancato mantenimento obbligatorio delle immobilizzazioni agevolate qualora la circostanza intervenga successivamente al predetto termine di realizzazione del programma di investimenti;
- e) nelle fattispecie di cui alla lettera g), la revoca è commisurata alla parte di finanziamento non restituita:
- f) nelle restanti fattispecie previste dal punto 12.1 la revoca è totale, fatte salve le circostanze di revoca parziale disciplinate dal contratto di finanziamento.
- 12.3. La revoca totale delle agevolazioni comporta la risoluzione del contratto di finanziamento. Il soggetto beneficiario, in tal caso, non ha diritto alle quote di finanziamento ancora da erogare e deve restituire il finanziamento erogato maggiorato dell'importo del beneficio già goduto, come determinato ai sensi del punto 7, maggiorato degli ulteriori importi eventualmente dovuti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
- 12.4. In caso di revoca parziale, il *Soggetto gestore* procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dalle erogazioni successive ovvero sono recuperati.

12.5. Le restituzioni o detrazioni e maggiorazioni di cui ai punti 12.3 e 12.4 si determinano anche nel caso in cui il *Soggetto gestore* dichiari la decadenza dalle agevolazioni nelle fattispecie di cui alla lettera a) del punto 12.2.

13. Monitoraggio, ispezioni, controlli e obblighi di informazione

- 13.1. In ogni fase del procedimento il *Soggetto gestore* e il *Ministero* possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.
 - 13.2. I soggetti beneficiari devono:
- a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti dal *Ministero*, nonché da competenti organismi statali, eventualmente dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
- b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* o dal *Soggetto gestore* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad inviare, a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento agevolato, al *Soggetto gestore*, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare l'avvio del provvedimento di revoca delle agevolazioni;
- c) nel caso in cui il programma sia cofinanziato con risorse dell'Unione europea a valere sui programmi operativi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o degli altri Fondi SIE, adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle predette risorse, secondo le indicazioni che saranno fornite dal *Ministero*.
- 13.3. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al Regolamento, il *Ministero* può avvalersi del "Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie" della Guardia di Finanza, secondo quanto previsto all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

14. Variazioni

- 14.1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario con adeguata motivazione al *Soggetto gestore* ed essere dal medesimo autorizzate. Fino alla predetta autorizzazione, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.
- 14.2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il *Soggetto gestore*, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del

programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il *Soggetto gestore* procede alla revoca delle agevolazioni.

15. Modalità di comunicazione

15.1. Le comunicazioni tra Soggetto gestore e soggetto beneficiario debbono avvenire esclusivamente a mezzo PEC.

16. Oneri informativi per le imprese

16.1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'Allegato n. 2 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *Regolamento* e dalla presente circolare.

17. Informazioni e punti di contatto

- 17.1. Tutte le informazioni saranno rese disponibili on line attraverso:
- il portale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it
- il portale di Invitalia: www.invitalia.it

18. Elenco allegati

- 18.1. Allegato n. 1: criteri di valutazione e punteggi assegnabili ai programmi di investimento di cui al punto 4:
 - 18.2. Allegato n. 2: elenco degli oneri informativi per le imprese.

IL DIRETTORE GENERALE Carlo Sappino Firmato Sappino

Allegato n. 1

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI ASSEGNABILI

L'accesso alle agevolazioni prevede la determinazione di punteggi, assegnabili ai piani d'impresa, nonché le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni, calcolati sulla base dei seguenti criteri di valutazione e punteggi assegnabili:

Criteri di valutazione	Elementi di valutazione	Attribuzione punteggio	Punteggio max
a) Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano d'impresa	a.1) Coerenza delle esperienze e competenze (anche manageriale) dei soci, rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	 Esperienze e competenze non adeguate domanda non ammissibile Esperienze e competenze sufficienti punti 5 Esperienze e competenze adeguate punti 10 	10
	Punteggio max criterio a) Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio a) 5 punti		
Criteri di valutazione	Elementi di valutazione Attribuzione punteggio		Punteggio max
b) Capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo	b.1) Coerenza tra le competenze tecniche, complessivamente disponibili per l'iniziativa (soci e dipendenti), e i ruoli attribuiti	 Competenze tecniche non adeguate domanda non ammissibile Competenze tecniche sufficienti punti 5 Competenze tecniche adeguate punti 10 	10
	Punteggio minimo per	Punteggio max criterio b) r l'ammissibilità criterio b) 5 punti	10
Criteri di valutazione	Elementi di valutazione	Attribuzione punteggio	Punteggio max

c) Introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale	dell'iniziativa di introdurre innovazioni di processo (organizzativo e/o riduzione impatto	 L'innovazione di processo introdotta consente miglioramenti organizzativi e/o riduzione dell'impatto ambientale rispetto al settore di appartenenza dell'iniziativa proposta punti 2 	2		
	ambientale)	appartenenza den iniziativa proposta punti 2			
	c.2) Capacità dell'iniziativa di introdurre innovazioni di prodotto/servizio	 Non vi è un nuovo prodotto/servizio punti 0 Il nuovo prodotto/servizio risponde meglio dell'offerta presente sul mercato ai bisogni dei clienti o intercetta nuovi bisogni punti 2 	2		
	c.3) Capacità dell'iniziativa di orientarsi a nuovi mercati	 Non è presente una nuova combinazione prodotto-servizio/mercato punti 0 E' presente una nuova combinazione prodotto-servizio/mercato punti 2 	2		
		Punteggio max criterio c) per l'ammissibilità criterio b)2 punti			
	Punteggio minimo per		6		
Criteri di valutazione	Punteggio minimo per Elementi di valutazione		6 Punteggio max		
	Elementi di	r l'ammissibilità criterio b)2 punti	Punteggio		
d) Potenzialità del	Elementi di valutazione d.1) Grado di attendibilità dell'analisi dei vantaggi competitivi, individuati dal soggetto	Attribuzione punteggio Analisi: • Superficiale / non approfondita punti 0 • Parzialmente attendibile punti 2	Punteggio max		
d) Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di	Elementi di valutazione d.1) Grado di attendibilità dell'analisi dei vantaggi competitivi, individuati dal soggetto proponente d.2) Efficacia delle strategie previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione ecc) rispetto alla fase del ciclo di vita del mercato di riferimento	Attribuzione punteggio Analisi: Superficiale / non approfondita punti 0 Parzialmente attendibile punti 2 Attendibile punti 4 Strategie deboli punti 0 Strategie parzialmente appropriate e/o tendenzialmente coerenti punti 2	Punteggio max		

e) Sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili	e.1) Capacità (<i>C_{rest}</i>) dell'iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a M/L termine	C_{rest} = Rapporto, nell'anno di regime, tra il <i>margine</i> operativo lordo e la somma delle rate del mutuo agevolato e degli altri finanziamenti a M/L termine) • Se C_{rest} < 1 domanda non ammissibile • Se $1 \le C_{rest} \le 1,1$ punti 3 • Se $C_{rest} > 1,1$ punti 6	6
	e.2) Coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari inerenti la realizzazione del programma degli investimenti proposto	 Il prospetto fonti/impieghi evidenzia un fabbisogno finanziario per il quale non è stata prevista alcune copertura domanda non ammissibile Il prospetto fonti/impieghi è coerente punti 3 La copertura delle spese previste avviene con consistente apporto di mezzi propri (≥ 25%) punti 6 	6
	e.3) Composizione interna delle spese ammissibili	Il piano degli investimenti non è equilibrato e/o coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio domanda non ammissibile Il piano degli investimenti è equilibrato e/o coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio punti 4	4
	Punteggio minimo per	Punteggio max criterio criterio e) · l'ammissibilità criterio e) 10 punti	16
Punteggio massimo conseguibile			50
Punteggio minimo per l'ammissibilità			26

ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO

Punteggio di ammissibilità

Il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 50 punti.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni deve essere conseguito un punteggio minimo di **26** punti nel rispetto dei punteggi minimi indicati per ogni singolo criterio di valutazione

LEGENDA

(Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito ai termini utilizzati nella precedente tabella relativa ai criteri di valutazione)

Margine Operativo Lordo (MOL): somma tra:

- differenza tra valore e costi della produzione A B art. 2425 c.c. e
- ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c.

Mezzi propri: apporto in denaro di capitale sociale e/o versamenti in conto futuri aumenti di capitale sociale.

Elenco degli oneri informativi previsti dal Regolamento attuativo del D.Lgs. 185/2000, Titolo I, Capo 0I e dalla relativa Circolare esplicativa

ONERI INTRODOTTI (*)

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	Circolare, punto 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
	X		

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema disponibile in apposita sezione del sito del *Soggetto gestore*, www.invitalia.it. Alla domanda, firmata digitalmente e trasmessa per via elettronica al *Soggetto gestore*, sono allegati i seguenti documenti:

- *a*) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante:
 - 1) la dimensione di impresa sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al *Regolamento GBER* e nel DM 18/04/2005 per la classificazione delle imprese come di piccola, media o grande dimensione;
 - 2) il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 5 e 6 del Regolamento 08/07/2015 e di quanto previsto in Circolare ai punti 3 e 4;
- b) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale) in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del *Soggetto gestore*, dell'informazione antimafia per i soggetti indicati all'art. 85 del Codice delle leggi antimafia di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;
- c) atto costitutivo e statuto;
- d) piano d'impresa.

L'impresa è tenuta a comunicare tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda e

^{*} Nel presente allegato sono elencati gli oneri informativi a carico delle imprese previsti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al Regolamento attuativo del Titolo I, Capo 0I, del D.Lgs. 185/2000 (adottato con decreto 8 luglio 2015, n. 140 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 5 settembre 2015) come specificati dalla Circolare. Trattandosi di un nuovo intervento, non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.

nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora la domanda sia presentata in relazione ad una società costituenda, la domanda dovrà recare in allegato il piano di impresa, mentre gli ulteriori allegati sopra indicati dovranno essere trasmessi al *Soggetto gestore* entro 45 giorni dalla comunicazione al soggetto beneficiario della delibera di ammissione.

2) Trasmissione di eventuali chiarimenti e integrazioni in fase di accesso alle agevolazioni				
Riferimento normativo interno	Circolare, punto 8.9)		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro	
X				
Che cosa cambia per l'impresa				
		tuali chiarimenti o integrazioni in i assegnato dal <i>Soggetto gestore</i> co		
3) Trasmissione della document sottoscrizione del contratto	tazione necessaria p	er la verifica tecnica e per la		
Riferimento normativo interno	Circolare, punto 8.	7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro	
			X	
Che cosa cambia per l'impresa L'impresa è tenuta a trasmettere al <i>Soggetto gestore</i> , entro 20 giorni dal ricevimento della delibera di concessione delle agevolazioni ovvero entro il maggior termine assegnato dal <i>Soggetto gestore</i> , la documentazione necessaria per la verifica tecnica e per la sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, pena la decadenza della delibera di ammissione. La documentazione da trasmettere è indicata nella comunicazione con la quale il <i>Soggetto gestore</i> invia all'impresa la predetta delibera di ammissione.				
4) Domanda di erogazione				
Riferimento normativo interno	Circolare, punto 10			
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro	
L	1	L		

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di erogazione è trasmessa per via elettronica dall'impresa al *Soggetto gestore* con le seguenti modalità:

- utilizzo dello schema disponibile nell'apposita sezione del sito del *Soggetto gestore*, www.invitalia.it.;
- firma digitale del legale rappresentante;
- allegazione della documentazione riportata ai punti 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10 della Circolare.

5) Trasmissione di eventuali chiarimenti e integrazioni in fase di erogazione					
Riferimento normativo interno	Circolare, punto 10.14				
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro		
X					
Che cosa cambia per l'impresa					
Su richiesta del <i>Soggetto gestore</i> , il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere le precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta ai fini dell'erogazione entro il termine, non superiore a trenta giorni, assegnato dal <i>Soggetto gestore</i> medesimo per la relativa presentazione.					
6) Comunicazione delle variazioni					
Riferimento normativo interno	Circolare, punto 14				
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro		
X					
sostanziali del programma o var	-	l <i>Soggetto gestore</i> le eventuali no beneficiario, fornendo una doc			
motivazione.					

7) Fornitura di informazioni e dati e facilitazione dei controlli			
Riferimento normativo interno	Circolare, punto 13		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

Il soggetto beneficiario deve consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni ed è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.

 \mathbf{X}

In particolare, il soggetto beneficiario è tenuto ad inviare, a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento agevolato, al *Soggetto gestore*, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. Nel caso in cui il programma sia cofinanziato con risorse dell'Unione europea a valere sui programmi operativi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o degli altri Fondi SIE, adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle predette risorse, secondo le indicazioni che saranno fornite dal *Ministero*